



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania e all'Italia, in relazione a catastrofi naturali verificatesi in tali paesi nel 2022, e alla Turchia, in relazione ai terremoti di febbraio 2023.

- **Codice della proposta:** COM (2023) 381 final del 23/08/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0297 (BUD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Premessa: finalità e contesto

Quadro normativo

La proposta di decisione in esame riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) a norma del regolamento (CE) 2012/2002 del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, di un importo complessivo di euro 454.835.030 per fornire assistenza alla Romania e all'Italia, in relazione a catastrofi naturali verificatesi in tali paesi nel 2022, e alla Turchia, in relazione ai terremoti di febbraio 2023.

La mobilitazione è accompagnata dallo storno n. 10/2023 che propone di trasferire l'importo di euro 446.836.375 dalla linea di riserva della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'emergenza (SEAR) alla linea di bilancio operativa del FSUE, sia per gli impegni che per i pagamenti. Oltre che dagli stanziamenti trasferiti dalla linea di riserva della SEAR, la mobilitazione sarà finanziata mediante l'utilizzo dell'importo di euro 7.998.655 in stanziamenti di impegno e di pagamento già iscritti nel bilancio generale 2023 norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento FSUE.

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ha l'obiettivo di apportare un sostegno finanziario rapido a favore di Paesi membri colpiti da gravi catastrofi naturali.

L'Accordo Interistituzionale tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea disciplina le modalità di attivazione del FSUE. L'articolo 9 del regolamento sul QFP prevede l'attivazione del FSUE nel contesto della riserva SEAR il cui massimale annuo globale è di 1,2 miliardi di euro a prezzi 2018, pari a euro 1.324.897.000 a prezzi correnti. In base alle disposizioni vigenti, si evidenzia che il 25 % della dotazione annuale complessiva della SEAR (euro 331.224.250 a prezzi correnti per il 2023) sarà congelato sino al 1° ottobre, data in cui diventerà disponibile per tutte le componenti della SEAR. Inoltre, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento sul QFP, l'importo massimo che può essere mobilitato dal FSUE è pari al 50% della dotazione complessiva della SEAR, previa detrazione del suddetto 25%.

Pertanto, l'importo massimo che può essere mobilitato in favore del FSUE dalla dotazione della SEAR per il 2023 è in questa fase pari a euro 496.836.375. Conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento FSUE, l'importo di euro 50.000.000 è già stato iscritto nel bilancio generale 2023 per il versamento di eventuali anticipi.

In definitiva, riscontrata la regolarità e la conformità delle domande alla disciplina vigente, la Commissione europea propone di destinare alla Romania l'importo di euro 33.895.935 (catastrofe

grave – siccità tra marzo ed agosto 2022) ed all'Italia la somma di euro 20.939.095 (catastrofe regionale – inondazioni nelle Marche nel settembre 2022). Per la Turchia, candidata all'adesione, la Commissione propone di concedere aiuti, nel limite di 400 milioni di euro, per catastrofe grave (terremoto), già stabilito dalla conferenza dei donatori del 20 marzo 2023.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione essendo stata correttamente individuata la base giuridica.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica nel fornire, al verificarsi di determinate circostanze, un supporto finanziario aggiuntivo agli Stati membri colpiti da gravi catastrofi naturali.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto l'eventuale intervento comunitario rientra nell'ampio e fondamentale principio di solidarietà tra Stati membri dell'UE e tale intervento è comunque sottoposto a precisi limiti e condizioni fissate nella normativa comunitaria.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta della Commissione europea rientra fra gli strumenti speciali della procedura di bilancio e, nel pieno rispetto della normativa vigente, prevede di mettere a disposizione con urgenza, nel bilancio UE 2023, l'importo sopra indicato a titolo di intervento del FSUE. La suddetta procedura si dovrà concludere prima della fine dell'anno.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta è conforme all'interesse nazionale in quanto l'Italia, che già in passato ha beneficiato dell'intervento del FSUE per gravi catastrofi naturali, riceverà una parte dei fondi di cui alla proposta in esame.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta in questione sarà presentata al Comitato bilancio il 5 settembre p.v. ed a seguito del relativo esame sarà successivamente sottoposta all'approvazione formale del Coreper e del Consiglio. Una procedura di approvazione analoga è prevista per il Parlamento europeo. Non si prevedono ostacoli particolari alla sua definitiva approvazione.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

L'importo sarà interamente finanziato dal Bilancio UE a cui l'Italia contribuisce con la propria

quota di risorse proprie. Tale quota rientra nella previsione degli oneri di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'UE e pertanto, dalla specifica proposta in esame, non derivano nuovi e maggiori oneri.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Non si rilevano effetti sull'ordinamento nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non si rilevano effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si rilevano effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non si rilevano effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese.

Altro

--

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di ...
– Codice della proposta: COM(aaaa) 000 del gg/mm/aaaa
– Codice interistituzionale: aaaa/0000(xxx)
– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero ...

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)